

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2789

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MURA

Norme contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere

Presentata il 12 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l’obiettivo di garantire l’attuazione delle direttive sulla parità di trattamento in maniera conforme alle disposizioni europee, con particolare riferimento alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. In presenza di un sistema giuridico in cui tuttavia diversi individui o gruppi sociali a rischio di discriminazione sono soggetti a forme di protezione differenziata, e sostanzialmente più debole per alcuni, la presente proposta di legge si prefigge, altresì, di assicurare che l’ordinamento protegga in modo sostanziale il principio

di parità di trattamento garantendo un medesimo livello di protezione a tutti i cittadini e i gruppi sociali, indipendentemente dai motivi di discriminazione.

Per questa ragione il capo I della presente proposta di legge rivolge la propria attenzione in particolare alle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, che per decenni sono state ignorate dal nostro sistema giuridico, di fatto negando a milioni di cittadini la garanzia del riconoscimento di quel principio di eguaglianza in senso formale e sostanziale che la Costituzione solennemente enuncia all’articolo 3.

Per decenni l’ordinamento italiano ha omesso di garantire qualsiasi forma di protezione contro atti o comportamenti dettati dall’omofobia e dalla transfobia, nonché di prevedere un divieto di discriminazione fondata sull’orientamento ses-

suale e sull'identità di genere nonostante i numerosi richiami in tal senso delle istituzioni europee.

L'Italia ha per anni sistematicamente ignorato la nota risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 1994 sui diritti delle persone omosessuali, nonché le precedenti risoluzioni in materia antidiscriminatoria dello stesso Parlamento europeo, approvate tra il 1984 e il 1990, tra cui quella più dettagliata ed espressamente rivolta contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, proposta dall'eurodeputata italiana Vera Squarcialupi e approvata il 13 marzo 1984, e tutte quelle che più sinteticamente ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni antidiscriminatorie in vari campi dagli Stati membri, che tenessero conto tra le altre, e allo stesso titolo, anche della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (risoluzioni D'Ancona 11 giugno 1986, Parodi 26 maggio 1989, Buron 22 novembre 1989, Ford 23 luglio 1990). Tali risoluzioni sono state il prologo all'inclusione nel Trattato istitutivo della Comunità europea (articolo 13) di una disposizione sulla produzione di normative comunitarie antidiscriminatorie, che pone sullo stesso piano le discriminazioni basate sulle « tendenze sessuali » (eccentrica versione italiana della locuzione « orientamento sessuale » che compare nei testi inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e danese del Trattato) e quelle fondate su sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni, disabilità fisiche o età; e i loro principi sono stati poi ribaditi nella risoluzione « Sulla parità di diritti per gli omosessuali nell'Unione europea » approvata dal Parlamento europeo il 17 settembre 1998 e nelle risoluzioni in materia di diritti umani approvate tra il 1996 e il 2008. Di simile avviso si è espresso negli anni il Consiglio d'Europa, la cui Assemblea parlamentare aveva approvato già il 1° ottobre 1981 la raccomandazione n. 924 « Sulla discriminazione contro gli omosessuali ». Ancora, il 26 settembre 2000, la stessa Assemblea aveva approvato, con una maggioranza del 77 per cento, la raccomandazione n. 1474, che nuova-

mente invitava tutti gli Stati membri a introdurre una legislazione antidiscriminatoria esaustiva (oltre che a riconoscere la parità di diritti per le coppie omosessuali e a includere un divieto esplicito di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Tale voto seguiva quello del 6 giugno, in cui la stessa Assemblea parlamentare aveva approvato un'analogha raccomandazione, con la quale si invitavano gli Stati membri a includere la persecuzione degli omosessuali tra le ragioni del riconoscimento del diritto di asilo nel proprio territorio e a garantire il diritto di immigrazione per i *partner* di coppie binazionali formate da persone dello stesso sesso. Infine, un esplicito divieto di discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale è stato inserito nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Allo stesso modo, il legislatore italiano ha ignorato la risoluzione del Parlamento europeo sulla discriminazione contro le persone transessuali del 1989, che indicava, tra le altre cose, la necessità di misure antidiscriminatorie esplicite, con particolare riguardo al settore del lavoro, e il riconoscimento del diritto di asilo per le persone a rischio di persecuzione nel Paese d'origine a motivo della propria identità di genere, così come la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1117 del 1989 sulla condizione delle persone transessuali, che richiamava con forza il principio di non discriminazione stabilito dall'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Soltanto in seguito alla citata direttiva 2000/78/CE il legislatore italiano si è visto costretto a introdurre un divieto di discriminazione che includesse altresì l'orientamento sessuale. Così, per la prima volta nella storia del nostro ordinamento giuridico, il divieto di discriminazione fondato, per l'appunto, sull'orientamento sessuale è divenuto legge dello Stato. Tuttavia, non soltanto il decreto legislativo 9 luglio 2003,

n. 216, attuativo della normativa comunitaria, ha scelto un approccio minimale, non cogliendo le opportunità e gli spunti che venivano offerti da una lettura complessiva delle due citate direttive « gemelle » sulla parità di trattamento, 2000/78/CE e 2000/43/CE, come invece avvenuto nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, inclusi i Paesi candidati, ma ha introdotto disposizioni in palese violazione della norma comunitaria, che potrebbero prima o poi venire sanzionate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il testo del decreto legislativo n. 216 del 2003, oltre a ignorare talune cruciali previsioni comunitarie, ha palesemente sfruttato in chiave restrittiva le « zone d'ombra » della direttiva 2000/78/CE, in particolare introducendo eccezioni generali e non circostanziate all'applicazione del principio di parità di trattamento: da ciò consegue il rischio che i principi contenuti nella direttiva restino lettera morta e che gli strumenti che erano stati determinati per garantire una protezione effettiva contro le discriminazioni siano inefficaci, soprattutto nei confronti di quegli individui o gruppi sociali che ancora sono vittime di stigmatizzazione sociale. Tale attuazione impropria e inadeguata non ha riguardato soltanto il decreto legislativo n. 216 del 2003, ma anche il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva sulla discriminazione razziale 2000/43/CE.

Pertanto, nell'ambito della definizione di una disciplina antidiscriminatoria relativa all'orientamento sessuale e all'identità di genere adeguata agli *standard* stabiliti dalle istituzioni europee e introdotti ormai nella maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea (così come in numerosi altri Paesi, tra cui Canada, numerosi Stati degli Stati Uniti d'America, Australia, Repubblica Sudafricana, Nuova Zelanda, Messico), la presente proposta di legge, ai capi II, III e IV, intende ridefinire le norme di attuazione delle due direttive sulla parità di trattamento e correggere le gravi omissioni e le stringenti limitazioni

dei decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003.

Come si è detto, il capo I della proposta di legge mira a introdurre specifiche misure antidiscriminatorie relativamente ai fattori dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

L'articolo 1 è finalizzato, in particolare, alla protezione degli studenti rispetto a prassi o a comportamenti discriminatori, di intolleranza o di semplice dileggio nell'ambito delle attività didattiche o dei corsi di informazione ed educazione sessuali, considerato il particolare impatto traumatico che tali atti possono avere nella fase evolutiva dei giovani e degli adolescenti. L'omofobia e la transfobia, in un ambiente che non favorisce il dialogo sulle diverse identità sessuali e di genere, rappresentano infatti problemi sociali che possono essere causa di suicidio in soggetti in fase evolutiva, come risulta da studi sociologici e psicologici effettuati, tra cui si può citare quello di Luca Pierantoni su « *Il tentato suicidio negli adolescenti omosessuali* ».

L'articolo 2 stabilisce l'illiceità di ogni riferimento e di ogni indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurato o dell'assicurando nei contratti di assicurazione sanitaria e nel loro procedimento di formazione, e la nullità dei patti tendenti a rendere più oneroso per l'assicurato il contenuto di tali contratti in dipendenza del suo orientamento sessuale. In tale caso i contratti sono tuttavia validi (la precisazione potrebbe essere necessaria, dato che la nullità della clausola discriminatoria, colpendo la determinazione dell'entità del premio o della controprestazione, rischierebbe di fare considerare indeterminato il contenuto) e rimangono efficaci fino alla loro scadenza naturale; è anche prevista la sospensione della prescrizione dell'azione tendente a ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso per tutta la durata del rapporto fino alla sua cessazione (in modo che la ripetizione possa sempre essere richiesta per intero, anche da eventuali eredi, qualora condizionamenti sociali abbiano impedito all'assicurato di far valere i propri diritti in vita), o fino a che non sia richiesto l'accerta-

mento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.

L'articolo 3 intende garantire il diritto di asilo al cittadino straniero perseguitato nel Paese d'origine a motivo del proprio orientamento sessuale o dell'identità di genere. Tale prassi è in vigore in diversi Paesi europei e vi sono al riguardo decisioni favorevoli da parte della giurisprudenza italiana. Si tratta pertanto di garantire tale diritto per legge, così come il divieto di espulsione, considerato che in otto Paesi del mondo gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso sono puniti con la pena di morte e che le attività sessuali citate costituiscono ancora fattispecie di reato in oltre ottanta Paesi del mondo, dove le organizzazioni internazionali per la protezione dei diritti dell'uomo, così come gli *special rapporteur* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, denunciano torture, pene e trattamenti inumani, degradanti e umilianti, esecuzioni extragiudiziali e sommarie, detenzioni illegali e arbitrarie nei confronti di *gay*, lesbiche e *transgender*.

L'articolo 4 estende la protezione prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2003, come modificato dalla presente proposta di legge, alla discriminazione fondata sull'identità di genere, per garantire alle persone transessuali e *transgender* lo stesso livello di protezione estesa che, in seguito alle modifiche introdotte dal presente provvedimento, sono previste per gli altri fattori di discriminazione. Allo stesso modo ci si propone di aggiungere l'identità di genere al divieto di discriminazione previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il cosiddetto « Statuto dei lavoratori ».

Il capo II, come anticipato, modifica le disposizioni del decreto legislativo n. 216 del 2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE. Nel corso del 2008 il Governo ha modificato il decreto legislativo n. 216 del 2009, a seguito di un procedimento di infrazione aperto nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea per mancato o non corretto recepimento della direttiva. Tali modifiche sono state inserite nella legge 6 giugno 2008, n. 101, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59.

Ma, nonostante le modifiche apportate nel 2008, il procedimento di infrazione non è stato chiuso in quanto rimangono ancora diversi punti sui quali la direttiva non ha ottenuto corretto recepimento.

Se l'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 precisano e migliorano, rispettivamente, lo scopo della norma e la definizione del principio di parità di trattamento, il comma 2 dell'articolo 6 include nella definizione di discriminazione diretta e indiretta l'atto di ritorsione nei confronti di chi si sia opposto, mediante un'azione, non necessariamente di carattere giudiziale, a un comportamento, un atto o una prassi discriminatori, rafforzando in questo senso quanto disposto dal legislatore al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2003.

L'articolo 7 si prefigge in primo luogo il proposito di uniformare la disciplina interna di attuazione alla normativa comunitaria. In tal senso il comma 1 precisa quanto omissivo dal legislatore italiano in riferimento all'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento. Il comma 4, invece, ridefinisce la nozione di eccezione allo stesso principio di parità di trattamento in relazione ai cosiddetti « requisiti occupazionali ». Il comma 5, nel determinare in modo conforme alla direttiva le circostanze in cui disposizioni, criteri e prassi non costituiscono forme di discriminazione indiretta, abroga il riferimento ai reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile, che oltre a non aggiungere nulla alla disciplina già vigente in materia, nulla ha a che vedere con il decreto legislativo in oggetto, ma pare perseguire l'obiettivo di associare la pedofilia all'omosessualità, rafforzando il pregiudizio anziché combattere la discriminazione. I commi 2 e 3 si pongono un obiettivo diverso, ovvero l'ampliamento della protezione sulla parità di trattamento con riferimento all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale, all'istruzione, all'erogazione di beni e di servizi, incluso l'alloggio, e ai fattori di discrimi-

nazione previsti dalla direttiva 2000/78/CE; in altri termini, attraverso questi commi si garantisce un'identica protezione contro le discriminazioni a tutti gli individui, indipendentemente dal motivo della discriminazione. L'introduzione di norme di maggior favore, già stabilite dalla direttiva 2000/43/CE in riferimento all'origine etnica e razziale, è stata effettuata in diversi Paesi europei, nonché ribadita dal Parlamento europeo nella citata risoluzione contro l'omofobia del gennaio 2006, e la stessa Commissione europea sta valutando un ampliamento della protezione della direttiva 2000/78/CE in tal senso.

L'articolo 8 riforma alcune delle disposizioni concernenti la tutela giurisdizionale prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2003, in particolare introducendo, con il comma 1, quella che è stata una delle più significative e clamorose omissioni del provvedimento di attuazione della normativa comunitaria, ovvero l'assenza di previsioni relative all'inversione dell'onere della prova: il comma in oggetto introduce la disciplina già prevista al riguardo dalle norme in materia di pari opportunità. Il comma 3 introduce una misura, anch'essa prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, volta a garantire l'efficacia tempestiva del provvedimento del giudice finalizzato alla cessazione del comportamento discriminatorio e alla rimozione dei suoi effetti.

L'articolo 9 interviene a sanare un'altra situazione di palese violazione della normativa comunitaria, prevedendo che le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi specifici siano legittimate all'azione in giudizio, come richiesto dalla direttiva 2000/78/CE.

L'articolo 10 sostituisce, nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2003, le parole: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali » con le seguenti: « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

L'articolo 11 rende esplicito che tutte le norme contrattuali contrarie al principio della parità di trattamento sono considerate nulle.

Con l'articolo 12 si intende sanare un'ulteriore violazione della direttiva introdotta dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale contiene un'eccezione indiscriminata al principio di parità di trattamento con riferimento al divieto di indagini da parte delle agenzie per il lavoro e di ogni altro soggetto autorizzato o accreditato, andando a indebolire uno dei momenti più delicati del rapporto di lavoro, ovvero l'accesso al lavoro.

Il capo III istituisce l'Autorità per la lotta alle discriminazioni. L'obbligo di istituire un'autorità indipendente è previsto dalla direttiva 2000/43/CE con il solo riferimento alla discriminazione etnica e razziale. Il decreto legislativo n. 215 del 2003, di attuazione della direttiva stessa, aveva istituito un Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, soppresso dall'articolo 20 della presente proposta di legge, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale configurazione violava evidentemente il requisito dell'indipendenza dell'organismo richiesto dalla direttiva.

Inoltre, laddove la grande maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea, inclusi i Paesi di recente adesione, avevano esteso le competenze dell'organismo di parità a tutti i motivi di discriminazione, sia quelli previsti dalla direttiva 2000/43/CE che quelli previsti dalla direttiva 2000/78/CE, il legislatore italiano aveva optato per una soluzione modesta e minimale, che costituisce quasi un *unicum* in Europa. Gli articoli da 13 a 20 intervengono su tale questione, istituendo un'autorità collegiale indipendente, formata da quattro componenti eletti dai due rami del Parlamento a garanzia dell'indipendenza dell'organismo su modello delle autorità garanti già previste dall'ordinamento italiano. E proprio alle norme che configurano il Garante per la protezione dei dati personali si ispira l'articolo 13 nel delineare la figura, i diritti e i doveri dell'Autorità.

L'articolo 14 individua i compiti della nuova Autorità, sia basandosi sui requisiti previsti dalla direttiva 2000/43/CE rispetto agli organismi di parità, sia ispirandosi alle autorità indipendenti già istituite in Europa, tra cui l'Alta autorità per la lotta contro le discriminazioni francese, l'*Ombudsman* svedese contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, la Commissione generale per la parità di trattamento olandese, l'Autorità per la parità irlandese: l'Autorità italiana avrebbe pertanto simili funzioni di monitoraggio, di diffusione delle informazioni, di formulazione di raccomandazioni e pareri, di elaborazione di riforme legislative, di promozione di studi e ricerche, di definizione, ove necessario, di azioni positive, di assistenza alle vittime della discriminazione, di comunicazione al Parlamento e al Governo in merito all'attuazione del principio di parità di trattamento, nonché di decisione sul ricorso amministrativo istituito dalla presente proposta di legge.

L'Autorità è dotata di un Ufficio, istituito dall'articolo 15, il cui funzionamento, proprio allo scopo di garantire la piena indipendenza, è disciplinato da un regolamento approvato dall'Autorità stessa, sul modello delle autorità garanti. Le norme della presente proposta di legge in materia di disciplina del personale sono allo stesso modo ispirate alle disposizioni già in vigore con riguardo alle autorità garanti, ivi inclusa la possibilità di avvalersi della consulenza di esperti.

L'articolo 16 stabilisce che presso l'Autorità è istituita una Consulta delle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, sulla base dei propri statuti, svolgono attività nelle materie di competenza della medesima Autorità. La nomina dei componenti della Consulta, nonché la sua organizzazione e il suo funzionamento sono demandati a un regolamento dell'Autorità. La funzione consultiva svolta dall'organismo istituito dal presente articolo può estendersi su tutti i compiti affidati all'Autorità. In questo modo, nel rispetto della funzione assegnata alle associazioni, alle organizzazioni

e alle altre persone giuridiche dalle direttive europee 2000/78/CE e 2000/43/CE si intende realizzare il coinvolgimento diretto dei soggetti che quotidianamente e per statuto si trovano a fronteggiare le problematiche connesse alla discriminazione, al fine di permettere all'Autorità di disporre misure e interventi che siano efficienti ed efficaci. Ai componenti della Consulta non è riconosciuta alcuna retribuzione, tranne il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni della medesima Consulta.

L'articolo 17 definisce un nuovo strumento di tutela extragiudiziale per la vittima della discriminazione, rappresentato dal ricorso all'Autorità. L'idea del ricorso si ispira a quanto previsto dalle direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE, che indicavano l'opportunità di introdurre strumenti di tutela giurisdizionale e amministrativa. Con il ricorso all'Autorità si rimedierebbe alla lacuna del legislatore italiano in proposito.

Come specificato all'articolo 18, il ricorso prevede requisiti minimi di forma ed è alternativo al ricorso giudiziale (fatta salva la possibilità di agire in giudizio in opposizione al provvedimento dell'Autorità o al rigetto del ricorso stesso). Allo stesso modo, il procedimento è caratterizzato da particolare speditezza (il ricorso si ritiene rigettato nel caso in cui l'Autorità non provveda entro quarantacinque giorni) e consente alle parti di addivenire a una soluzione concordata, su proposta del ricorrente e con accettazione della controparte. In assenza di accordo, l'Autorità è investita dei poteri che consentono di svolgere accertamenti e perizie e di sentire le parti allo scopo di addivenire a un provvedimento che, come indicato in precedenza, è impugnabile davanti al tribunale, ma, in assenza di opposizione, è obbligatorio per le parti (l'inosservanza è punita con sanzione amministrativa ed è impugnabile davanti al tribunale). Ove necessario, l'Autorità può assumere provvedimenti temporanei allo scopo di far cessare o di rimuovere gli effetti della discriminazione.

In relazione ai poteri dell'Autorità, l'articolo 19 determina le modalità di esecu-

zione degli accertamenti e dei controlli, sul modello dei poteri al riguardo già previsti per il Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, il capo IV della presente proposta di legge si prefigge di uniformare le disposizioni del decreto legislativo n. 215 del 2003 sulla discriminazione etnica e razziale a quelle del decreto legislativo n. 216 del 2003. Il legislatore italiano ha infatti seguito uno schema pressoché identico nel delineare i due decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie, con talune differenze, per lo più relative all'ambito di applicazione e all'organismo di parità, che la

presente proposta di legge intende rimuovere. A tale fine, pertanto, gli articoli da 21 a 28 riprendono in modo pressoché specularmente le disposizioni previste dal capo II della presente proposta di legge allo scopo di garantire che la disciplina sulla parità di trattamento sia pienamente uniforme, indipendentemente dal motivo della discriminazione. Occorre notare che questo è l'orientamento che progressivamente stanno assumendo tutti i Paesi membri dell'Unione europea e che in un futuro non lontano diverrà con tutta probabilità un obbligo a cui comunque il legislatore italiano dovrà uniformarsi con l'evolvere del diritto comunitario.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE

ART. 1.

(Rispetto per le minoranze nella scuola).

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione e di educazione sessuale tenuti anche a titolo sperimentale, nonché nel corso dello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, in quanto traumatica o dannosa per lo sviluppo della personalità degli scolari e degli studenti, nonché idonea a favorire il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la vittima dei fatti previsti al comma 1 può agire in giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali eventualmente subiti. La tutela giurisdizionale si svolge nelle forme previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge.

3. Del danno risponde direttamente l'istituzione scolastica nella quale i fatti previsti al comma 1 si sono verificati, in solido con l'autore dell'atto, comportamento o prassi discriminatori.

ART. 2.

(Assicurazioni sanitarie).

1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporle la

stipulazione e nelle loro negoziazione e conclusione sono vietati i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere dell'assicurando o dell'assicurato, qualora ne consegua un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che fanno dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, che rimangono efficaci fino alla loro scadenza naturale, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie qualora tale domanda sia presentata prima della cessazione del rapporto medesimo.

ART. 3.

(Diritto di asilo e divieto di espulsione).

1. Allo straniero che può essere perseguitato nel Paese d'origine a motivo del proprio orientamento sessuale o dell'identità di genere lo Stato italiano riconosce il diritto di asilo nei termini e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. All'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « di religione, » sono inserite le seguenti: « di orientamento sessuale, di identità di genere, ».

ART. 4.

*(Discriminazione fondata
sull'identità di genere).*

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come da ultimo modificato dalla presente legge, si applicano altresì alla discriminazione fondata sull'identità di genere.

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: « orientamento sessuale » sono inserite le seguenti: « , sull'identità di genere ».

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO
LEGISLATIVO 9 LUGLIO 2003, N. 216

ART. 5.

(Oggetto).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, le parole: « disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione » sono sostituite dalle seguenti: « disponendo le misure necessarie per la lotta alla discriminazione fondata sui citati fattori ».

ART. 6.

(Nozione di discriminazione).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, l'alinea è

sostituito dal seguente: « Ai fini del presente decreto e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, il principio di parità di trattamento comporta che a causa della religione, delle convinzioni personali, delle disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, come di seguito definite: ».

2. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale e la ritorsione a una precedente azione giudiziale ovvero l'ingiusta reazione a una precedente attività del soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento sono considerati discriminazioni ai sensi del comma 1 ».

ART. 7.

(Ambito di applicazione).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale ».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

d-ter) prestazioni sociali;

d-quater) istruzione;

d-quinquies) accesso ai beni e ai servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio ».

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, la lettera *b*) è abrogata.

4. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

« 5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che sono praticate nell'ambito di enti religiosi o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività. Le differenze di trattamento di cui al presente comma non possono comunque giustificare una discriminazione basata su altri motivi ».

5. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

« 6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le disposizioni, i criteri o le prassi che sono giustificati oggettivamente da finalità legittime e perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari ».

ART. 8.

(Tutela giurisdizionale dei diritti).

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o di comportamenti discriminatori in base alle caratteristiche di cui all'articolo 1, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. L'inottemperanza ai provvedimenti giudiziali di cessazione del comportamento discriminatorio e di rimozione degli effetti della discriminazione comporta il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo, da versare in favore dell'Autorità per la lotta alle discriminazioni ».

ART. 9.

(Legittimazione ad agire).

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *(Legittimazione ad agire).* —
1. Fatte salve le misure più favorevoli previste dalla legge, le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni e le associazioni che hanno un interesse specifico a intervenire in giudizio in ragione degli interessi che rappresentano sono legittimate ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, in forza di delega rilasciata per scritto, a pena di nullità, o a suo sostegno, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze sociali, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva, anche nelle ipotesi in cui non sono individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione ».

ART. 10.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, le parole: « Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Disposizioni finali).* — 1. Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento di cui al presente decreto contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di comportamento e nei codici deontologici.

2. Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del presente decreto ».

ART. 12.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori).* — 1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsiasi indagine o comunque trattamento di dati ovvero di effettuare la preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, all'età, alle disabilità, alla razza, all'origine etnica, al colore della pelle, all'ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali

controversie con i precedenti datori di lavoro.

2. Non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento basate sulle caratteristiche di cui al comma 1 qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima, purché la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato.

3. È fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non sono strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

4. Le disposizioni del presente articolo non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirati per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di un'occupazione ».

CAPO III

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI

ART. 13.

(Autorità per la lotta alle discriminazioni).

1. È istituita l'Autorità per la lotta alle discriminazioni, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è istituita allo scopo di promuovere la parità di trattamento e di rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali, sulle disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, con funzioni di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela a tale fine preposti, e ha il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle cause di cui al presente comma, anche in un'ottica che

tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini.

3. L'Autorità è organo collegiale costituito da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e riconosciuta competenza nelle materie giuridiche o nelle problematiche concernenti la parità di trattamento, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

4. I componenti dell'Autorità eleggono nel loro ambito il presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì il vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il presidente e gli altri componenti dell'Autorità durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e gli altri componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive.

6. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

7. Al presidente dell'Autorità compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai presidenti delle altre autorità indipendenti. Ai componenti dell'Autorità compete un'indennità non eccedente, nel massimo, quella spettante ai componenti delle altre autorità indipendenti. Le predette indennità di funzione sono determinate in misura tale da poter essere corrisposte a

carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Alle dipendenze dell'Autorità è posto l'Ufficio di cui all'articolo 15.

ART. 14.

(*Compiti*).

1. L'Autorità, anche avvalendosi dell'Ufficio di cui all'articolo 15 e in conformità alla presente legge, ha il compito di:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, e in particolare da parte delle organizzazioni e delle associazioni portatrici di interessi legittimi, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, diretti a evitare o a compensare le situazioni di svantaggio connesse alle cause di discriminazione di cui al comma 2 dell'articolo 13;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione;

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle cause di discriminazione di cui al comma 2 dell'articolo 13, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presi-

dente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le organizzazioni e con le associazioni portatrici di interessi legittimi, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

h) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

i) esaminare le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

l) esprimere pareri nei casi previsti dal presente articolo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun Ministro consultano l'Autorità all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie di competenza dell'Autorità stessa.

3. Fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge, il parere dell'Autorità è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

ART. 15.

(Ufficio dell'Autorità).

1. Per garantire l'ottimale espletamento delle sue attività, l'Autorità si avvale di un apposito Ufficio, costituito ai sensi del presente articolo. All'Ufficio, al fine di

garantirne la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite agli organi di vertice e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

2. All'Ufficio è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

3. Il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio è stabilito nel limite di venti unità.

4. Con propri regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Autorità definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 14, tenuto conto delle specifiche esigenze relative alle singole cause di discriminazione;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità indipendenti, al personale è attribuito il medesimo trattamento economico spettante al personale del Garante per la protezione dei dati personali;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'uti-

lizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e di utilizzazione dei diritti di segreteria o dei corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. L'Ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. Si applicano l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Per il passaggio diretto di personale proveniente da altre amministrazioni nella pianta organica dell'Ufficio, si applicano le disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, l'Autorità può avvalersi di esperti e di consulenti esterni, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Gli esperti e i consulenti esterni di cui al comma 7 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

9. Il personale addetto all'Ufficio nonché gli esperti e i consulenti esterni di cui al comma 7 sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in merito ad

atti o a circostanze che non devono essere divulgati.

10. Il personale dell'Ufficio addetto agli accertamenti e ai controlli di cui all'articolo 19 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

11. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità è soggetto al controllo della Corte dei conti.

ART. 16.

(Consulta delle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche).

1. Presso l'Autorità è istituita la Consulta delle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, sulla base dei rispettivi statuti, svolgono attività nelle materie di competenza della medesima Autorità.

2. Con regolamento dell'Autorità, da adottare entro sei mesi dalla data della sua costituzione, sono disciplinati la nomina, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta.

3. La Consulta fornisce contributi e pareri in materia di realizzazione e di verifica dei compiti attribuiti all'Autorità, nonché altri compiti e funzioni individuati o delegati dalla medesima Autorità.

4. Ai componenti della Consulta è riconosciuto un rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e alle attività della medesima Consulta.

ART. 17.

(Tutela davanti all'Autorità).

1. L'interessato, persona fisica o giuridica, può rivolgersi all'Autorità mediante ricorso allo scopo di:

a) dare notizia di una violazione della disciplina in materia di parità di trattamento;

b) sollecitare un controllo da parte dell'Autorità sulla disciplina di cui alla lettera a);

c) far valere i propri diritti in via alternativa a quella giurisdizionale e ottenere la cessazione della violazione della disciplina in materia di parità di trattamento e la rimozione dei relativi effetti.

ART. 18.

(Ricorso).

1. Il ricorso di cui all'articolo 17 contiene:

a) l'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda e delle disposizioni che si presumono violate;

b) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale e della controparte, ove sia nota;

c) le misure richieste.

2. Il ricorso è presentato dall'interessato o dalle rappresentanze sociali, organizzazioni o associazioni cui la legge riconosce la legittimazione ad agire in giudizio e reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione, nonché l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

3. Il ricorso all'Autorità non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

4. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte dalla legge, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio dell'Autorità.

5. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato ai sensi del comma 2;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni del comma 3;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati al comma 1 salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal suo procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio dell'Autorità, entro quattordici giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso il ricorso si considera presentato alla data in cui il ricorso regolarizzato è ricevuto dall'Ufficio.

6. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato alla controparte entro tre giorni a cura dell'Ufficio dell'Autorità, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.

7. In caso di adesione spontanea della controparte è dichiarato non luogo a procedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfetaria l'ammontare delle spese relative al ricorso, poste a carico della controparte o compensate anche parzialmente per giusti motivi.

8. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il ricorso non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti, l'Autorità, anche prima della definizione del procedimento, prende i provvedimenti necessari per la cessazione dei comportamenti o delle prassi discriminatori, ovvero finalizzati alla revisione delle disposizioni che violano il principio di parità di trattamento.

9. Nel procedimento davanti all'Autorità, la controparte e l'interessato hanno il diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 6 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale la controparte e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

10. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dalla controparte.

11. Assunte le necessarie informazioni, anche mediante l'espletamento di perizia, l'Autorità, se ritiene fondato il ricorso, ordina alla controparte, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure, anche a titolo di risarcimento, necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia dell'Autorità sul ricorso, decorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

12. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfetaria l'ammontare delle spese relative al ricorso, poste a carico, anche in parte, del soccombente o compensate anche parzialmente per giusti motivi.

13. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dall'Autorità è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

14. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per tale oggetto, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

15. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 11, le parti possono proporre opposizione con ricorso davanti al tribunale. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

16. Il tribunale provvede nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come da ultimo modificato dalla presente legge.

17. In caso di inosservanza del provvedimento adottato dall'Autorità, il ricorrente o l'Autorità stessa, in nome e per conto o a sostegno dell'interessato, può adire il tribunale, che provvede nei modi di cui al comma 16.

18. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dall'Autorità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 24.000 euro.

ART. 19.

(Accertamenti e controlli).

1. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere alle parti, o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. L'Autorità può disporre accessi a banche dati e ad archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi dove si sono verificati gli atti, i comportamenti o le prassi discriminatori, o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di parità di trattamento.

3. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 2 sono eseguiti da personale dell'Ufficio dell'Autorità. L'Autorità si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

4. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative pertinenze, sono effettuati con il consenso informato del soggetto interessato, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento o del controllo, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta dell'Autorità quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento o del controllo.

5. Il personale incaricato degli accertamenti e dei controlli di cui al presente articolo, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi del comma 9 dell'articolo 15. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche, il medesimo personale può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accerta-

menti e dei controlli è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

6. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti o i controlli è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a consentire l'esenzione degli accertamenti e dei controlli e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti o i controlli sono comunque eseguiti e le relative spese sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per tale oggetto costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

7. Gli accertamenti e i controlli, se effettuati presso la controparte, sono eseguiti informandone la medesima. Agli accertamenti e ai controlli possono assistere persone indicate dalla controparte stessa.

8. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento o il controllo non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

9. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui all'articolo 18 e al presente articolo possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica o telefax.

10. Quando emergono indizi di reato si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 20.

(Disposizioni finali).

1. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono abrogati.

2. L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9

luglio 2003, n. 215, abrogato dal comma 1 del presente articolo, è soppresso con effetto dalla data di inizio del funzionamento dell'Autorità, cui sono trasferite le competenze dell'Ufficio stesso.

3. Alla destinazione del personale dell'Ufficio di cui al comma 2 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dalla soppressione dell'Ufficio previsto dal comma 2 del presente articolo, anche mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

CAPO IV

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 2003, N. 215

ART. 21.

(Oggetto).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le parole: « disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione » sono sostituite dalle seguenti: « disponendo le misure necessarie per la lotta alla discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica ».

ART. 22.

(Nozione di discriminazione).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, l'alea è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente decreto, il principio di parità di trattamento comporta che a causa della razza o dell'origine etnica non sia prati-

cata alcuna discriminazione diretta o indiretta, come di seguito definite: ».

2. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e la ritorsione contro una precedente azione giudiziale ovvero l'ingiusta reazione a una precedente attività del soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento sono considerati discriminazioni ai sensi del comma 1 ».

ART. 23.

(Ambito di applicazione).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale ».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività d'impresa non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate su caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima, purché la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato ».

3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

« 4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le disposizioni, i criteri o le prassi che sono giustificati oggettivamente da finalità legittime e perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari ».

ART. 24.

(Tutela giurisdizionale dei diritti).

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o di comportamenti discriminatori in base alle caratteristiche di cui all'articolo 1, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione ».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L'inottemperanza ai provvedimenti giudiziali di cessazione del comportamento discriminatorio e di rimozione degli effetti della discriminazione comporta il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo, da versare in favore dell'Autorità per la lotta alle discriminazioni ».

ART. 25.

(Legittimazione ad agire).

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *(Legittimazione ad agire).* —
1. Fatte salve le misure più favorevoli previste dalla legge, le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni e le associazioni che hanno un interesse specifico a intervenire in giudizio in ragione degli interessi che rappresentano sono legittimate ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, in forza di

delega rilasciata per iscritto, a pena di nullità, o a suo sostegno, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze sociali, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva, anche nelle ipotesi in cui non sono individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione ».

2. L'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è abrogato.

ART. 26.

(Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative).

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, come da ultimo sostituito dall'articolo 25 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — *(Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative).* — 1. Allo scopo di sostenere il principio di parità di trattamento, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, promuove la consultazione delle parti sociali e delle organizzazioni e delle associazioni di cui all'articolo 5.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le parti sociali e con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1, promuove altresì il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e nei codici di comportamento, nonché ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche e adotta le misure necessarie per assicurare in tali ambiti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto ».

ART. 27.

(Diffusione delle informazioni).

1. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, introdotto

dall'articolo 26 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-ter. — (*Diffusione delle informazioni*). — 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti e d'intesa con l'Autorità per la lotta alle discriminazioni e con le parti sociali nonché con le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 5, adotta le iniziative necessarie alla diffusione delle informazioni sul territorio nazionale, anche mediante campagne informative in particolare sui luoghi di lavoro, allo scopo di assicurare che le disposizioni del presente decreto siano portate all'attenzione dei soggetti interessati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì adottate dalle regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, tramite i centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale previsti dal comma 12 dell'articolo 44 del testo unico ».

ART. 28.

(*Disposizioni finali e modifica all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382*).

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, abrogato dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (*Disposizioni finali*). — 1. Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento di cui al presente decreto contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di comportamento e nei codici deontologici.

2. Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del presente decreto ».

2. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito dall'articolo 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: « o sindacali » sono inserite le seguenti: « , e all'orientamento sessuale ».

€ 0,70



16PDL0031700